

# Autorizzazione a esercitare la professione di avvocato in Italia per professionisti cittadini di Stati extra U.E.

Riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito in Paesi extra-comunitari

**Art. 37 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**  
**Artt. 39 e 49 DPR 31 agosto 1999, n. 394**

I cittadini stranieri in possesso di un titolo professionale conseguito in uno Stato extra U.E. possono presentare domanda di riconoscimento del titolo stesso al fine dell'esercizio della professione corrispondente in Italia

- Superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, consistente in una prova scritta e una prova orale o solo in una prova orale, su tre materie a scelta tra quelle presenti nell'elenco predisposto dal Ministero della Giustizia
- Certificato del CNF di attestazione del superamento della prova attitudinale
- Riconoscimento del titolo da parte del Ministero della Giustizia
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente le quote di ammissione degli stranieri nel territorio dello Stato

**L. del 15 novembre 2000, n. 364**  
di ratifica dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera

Riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito nella Confederazione Svizzera: introdotte agevolazioni che rendono la situazione dei cittadini elveticici di fatto analoga a quella dei cittadini comunitari

- I professionisti possono presentare domanda di riconoscimento del titolo professionale conseguito nella Confederazione Svizzera
- Nel caso in cui dall'esame della domanda di riconoscimento emerga la non conoscenza di materie considerate fondamentali per lo svolgimento della professione in Italia, all'interessato può essere richiesto il superamento di una prova attitudinale